



16683-18

**REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

ANTONIO DIDONE

Presidente

MAURO DI MARZIO

Consigliere

LOREDANA NAZZICONE

Consigliere

ALBERTO PAZZI

Consigliere - Rel.

PAOLA VELLA

Consigliere

Dichiarazione di
fallimento - prova del
superamento della
soglia dei debiti scaduti

Ud. 26/04/2018 CC

Cron. 16683

R.G.N. 8532/2014

ORDINANZA

CU
FN x CI

sul ricorso n. 8532/2014 proposto da:

: Amato Carmelo, quale titolare dell'omonima ditta individuale,
domiciliato in

giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

Albani

contro

Fallimento : Amato Carmelo, in persona del curatore /

- controricorrente -

contro

ced.
838
2018

Giuseppe e Maria Grazia, elettivamente
domiciliati in

);

- *controricorrenti* -

avverso la sentenza n. 10/2014 della Corte d'Appello di Napoli
depositata il 16/1/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/4/2018 dal consigliere Alberto Pazzi;

Rilevato che:

1. con sentenza depositata in data 6 agosto 2013 il Tribunale di
Sant'Angelo dei Lombardi dichiarava il fallimento di Amato Carmelo

2. La Corte d'Appello di Napoli, nel respingere il reclamo presentato
dal fallito con sentenza depositata il 16 gennaio 2014, riteneva che il
debitore, iscritto all'albo dei promotori finanziari, avesse svolto anche
una irregolare attività bancaria, constatava che i suoi debiti scaduti
superavano ampiamente il limite previsto dall'art. 15, ultimo comma,
legge fall., riconosceva la sussistenza di uno stato di insolvenza del
medesimo e ravvisava il superamento dei requisiti dimensionali previsti
dall'art. 1, comma 2, legge fall..

3. Ha proposto ricorso per cassazione contro questa pronuncia
Amato Carmelo e fine di far valere quattro motivi di
impugnazione.

Hanno resistito con controricorso il fallimento di Amato Carmelo
e Giuseppe e Maria Grazia quali
creditori che hanno sollecitato la dichiarazione di fallimento.

Considerato che:



4.1 il primo motivo denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti: la corte territoriale, in tesi di parte ricorrente, avrebbe fatto ricorso a un artificioso sdoppiamento dell'attività esercitata dal ricorrente ritenendo che lo stesso avesse svolto una presunta attività irregolare di finanziamento; il collegio d'appello, nell'operare una simile ricostruzione, aveva però considerato solo parzialmente l'ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi del 9 ottobre 2012, il cui integrale contenuto imponeva invece di ricondurre gli atti posti in essere dallo stesso nell'ambito dell'unica attività formalmente iscritta, per la quale era stata disposta la cancellazione dal registro camerale oltre il terminale annuale previsto dall' art. 10 legge fall.,

4.2 Il motivo, regolato dal più recente disposto dell'art. art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile.

Ciò non tanto in ragione del limite previsto dall' art. 348-ter, comma 4, cod. proc. civ., non applicabile al procedimento di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento in ragione del peculiare effetto devolutivo che caratterizza questo giudizio, nel quale - differentemente che nel giudizio d'appello - è sempre ammessa l'allegazione di fatti nuovi idonei a sovvertire l'esito del procedimento davanti al tribunale fallimentare, il che esclude, altresì, un'applicazione analogica della disciplina dell'appello in assenza della necessaria identità di *ratio* (Cass. 6/3/2017 n. 5520), ma piuttosto perché la doglianza non è riconducibile al paradigma normativo evocato.

Il vizio di motivazione denunciabile con ricorso per cassazione si sostanzia solamente nell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e

Celso

non anche l'omesso esame di determinati elementi probatori, essendo sufficiente che il fatto sia stato esaminato, senza che sia necessario dare conto di tutte le risultanze probatorie emerse all'esito dell'istruttoria come astrattamente rilevanti (si vedano in questo senso Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, Cass., 29/9/2016, n. 19312 e Cass. 19/1/2017 n. 1274).

Il vizio di motivazione non conferisce infatti al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio.

Nel caso di specie la sentenza impugnata dà conto che il fatto storico in questione, relativo alla natura dell'attività svolta dal debitore ed al fatto che questa riguardasse anche la raccolta del risparmio fra il pubblico, è stato preso in considerazione da parte del collegio d'appello, tramite l'esame delle evidenze emergenti dalle indagini della Guardia di Finanza e del contenuto dell'ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi.

Ciò accertato, non è sindacabile in questa sede sotto il profilo dedotto la valutazione compiuta dal giudice di merito in ordine alla rilevanza delle varie risultanze istruttorie disponibili e, in particolare, rispetto al significato probatorio da attribuire al provvedimento del giudice della cautela personale.

C. P.

5.1 Il secondo mezzo lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 10 legge fall. e 2697 cod. civ.: la corte distrettuale avrebbe confuso l'attività in sé irregolare con l'attività regolare connotata da irregolarità di esercizio, applicando a quest'ultima le regole dettate dalla giurisprudenza in relazione alla prima.

5.2 Il motivo è inammissibile.

La corte territoriale ha spiegato che le fonti acquisite accreditavano lo svolgimento di una irregolare attività bancaria avente a oggetto la

raccolta del risparmio e la concessione del credito e ha ritenuto che rispetto a questa attività, diversa da quella di promotore finanziario per la quale il : era iscritto al registro delle imprese, non fosse stata data prova della data di conoscenza da parte dei terzi dell'effettiva cessazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 legge fall..

Il motivo di ricorso adduce in diritto una doglianza disancorata dalla valutazione in fatto operata dal giudice di merito.

Il ricorso per cassazione deve però necessariamente contenere motivi riferibili alla decisione impugnata (Cass. 14/3/2017 n. 6587; Cass. 5/6/2007 n. 13066); la proposizione di censure prive di specifica attinenza al *decisum* della sentenza impugnata è perciò assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall' art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., con la conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio (Cass. 7/9/2017 n. 20910).

6.1 Il terzo motivo di ricorso sostiene la violazione e la falsa applicazione degli artt. 10 legge fall. e 2687 (*rectius* 2697) cod. civ.: la corte territoriale, pur essendo chiamata a verificare *ex actis* l'esistenza di crediti scaduti e non pagati in misura superiore al limite previsto dall' art. 15, ultimo comma, legge fall., avrebbe erroneamente ritenuto che il debitore dovesse dimostrare che il suo indebitamento fosse inferiore a tale limite e comunque avrebbe ravvisato il superamento della soglia in questione sulla base di presunzioni per nulla gravi, precise e concordanti.

6.2 Il motivo non è fondato, nei termini che si vanno a illustrare. L'art. 15, ultimo comma, legge fall. prevede che non si faccia <<luogo alla dichiarazione di fallimento se l' ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell' istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila>>.

Carro

La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che ai fini del computo di questo limite minimo di fallibilità si deve avere riguardo al complesso dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare (Cass. 19/7/2016 n. 14727) e accertati non già alla data della proposizione dell'istanza di fallimento, ma a quella in cui il Tribunale decide sulla stessa (Cass. 27/5/2015 n. 10952).

Occorre aggiungere – allo scopo di correggere sul punto la motivazione del giudice di merito, ai sensi dell'art. 384, comma 4, cod. proc. civ. – che questo limite di rilevanza fallimentare è stato individuato dal legislatore in un'ottica deflattiva al fine di esentare dal concorso le crisi d'impresa di modeste dimensioni oggettive.

Trattandosi di una condizione per la dichiarazione del fallimento e non di un fatto impeditivo il superamento del limite non è oggetto di un onere probatorio a carico del fallendo a mente dell'art. 2697, comma 2, cod. civ., ma deve essere riscontrato d'ufficio dal Tribunale sulla base del complessivo contenuto degli atti dell'istruttoria prefallimentare.

Ne consegue che ogni eventuale incertezza in merito al ricorrere di questa condizione non risolvibile sulla base dagli atti dell'istruttoria prefallimentare non nuoce al convenuto - come ritenuto dalla corte territoriale, seppur in termini non rilevanti ai fini del decidere - ma impedisce la declaratoria di fallimento.

Ciò chiarito è sufficiente poi constatare come il giudice di merito – il quale anche sotto questo profilo non deve verificare l'esistenza di un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, ma è chiamato a compiere un accertamento incidentale della sussistenza della condizione necessaria per la dichiarazione di fallimento – abbia riscontrato, con accertamento non rivedibile in

Celari

questa sede, l'esistenza di debiti scaduti per un ammontare ampiamente superiore al limite in questione.

7.1 Con il quarto motivo la sentenza impugnata è censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 6 legge fall. e 2697 cod. civ., poiché il fallimento sarebbe stato dichiarato in mancanza della prova dell'esistenza di un credito effettivo in capo all'unica parte che aveva assunto l'iniziativa processuale.

7.2 Il motivo è inammissibile.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte il vizio di violazione di legge dedotto con ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 13/10/2017 n. 24155) se non sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. 28/9/2017 n. 22707; Cass. 11/1/2016 n. 195).

Cassazione

Nel caso di specie il ricorrente ha sostenuto che la Corte d'Appello avrebbe erroneamente individuato l'effettiva sussistenza del credito di chi aveva sollecitato la dichiarazione di fallimento pur in mancanza di alcuna prova al riguardo.

In questo modo il ricorso ha chiaramente allegato un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, ponendosi al di fuori dei limiti propri del mezzo di impugnazione utilizzato.

8. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

OK

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma in data 26 aprile 2018.

Il Presidente

[Handwritten signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 25 GIU 2019

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Sabrina PACTTI

[Handwritten signature]

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Sabrina PACTTI

[Handwritten signature]